

**ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L'ACCESSO AGLI
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA - ANNO 2015
TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE**

presenti altresì:

Direzione regionale INPS della Lombardia

Italia Lavoro Spa

Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro della Lombardia (ARIFL)

VISTI

La normativa vigente in tema di lavoro e di ammortizzatori sociali e in particolare:

- l'art. 2, comma 64 della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- il Decreto Legge 54/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 85/2013;
- il Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni dalla legge 90/2013;
- l'Intesa tra Stato Regioni e Province autonome sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 22 novembre 2012;
- l'Accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori in deroga in Lombardia, terzo quadrimestre 2014, sottoscritto il 5 agosto 2014;
- la Legge 10 dicembre 2014 n.183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- Il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, di seguito D.I. 83473/14, che disciplina i criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 54/2013 nel quadro degli equilibri di bilancio dello Stato;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;
- la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014.

CONSIDERATO CHE

Il D.I. 83473/14, allegato al presente accordo unitamente alle disposizione attuative dello stesso:

- disciplina puntualmente destinatari, termini, limiti, competenze e modalità operative e procedure che qui si intendono recepite;
- assicura un quadro di regole omogeneo fino al 31.12.2015 per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e fino al 31.12.2016 per quanto riguarda la Mobilità in Deroga;
- prevede disposizioni che si applicano agli accordi stipulati successivamente al 4 agosto 2014, data di entrata in vigore del Decreto stesso;
- demanda agli accordi quadro stipulati in sede regionale l'individuazione di priorità di intervento nel rispetto dei principi del Decreto.

RITENUTO

- di adottare le seguenti priorità e modalità di intervento al fine di attuare i nuovi principi e criteri disciplinati dal D.I. 83473/14.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro

DEFINIZIONI

- Destinatari del trattamento di **CIGD**: ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.I. n. 83473/14, l'integrazione salariale in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, con riferimento alle unità operative ubicate in Lombardia, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa.
 - Lavoratori beneficiari del trattamento di **CIGD**: ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.I. n. 83473/14 possono beneficiare dell'integrazione salariale tutti i lavoratori aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con le imprese destinatarie del trattamento (operai; impiegati; quadri; apprendisti, quando siano gli unici dipendenti ovvero quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIG in deroga o da CIGS per le causali ammesse dal citato D.I.; soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato; lavoratori somministrati, quando gli altri lavoratori della stessa unità operativa siano interessati da CIGO/CIG in deroga o da CIGS per le causali ammesse dal citato D.I.; lavoranti a domicilio monocommessa).
Tutti i lavoratori beneficiari devono possedere, alla data di inizio del periodo di intervento di CIGD, dodici mesi di anzianità lavorativa presso l'impresa richiedente.
Per i lavoratori somministrati i periodi, anche non continuativi, vengono verificati presso l'agenzia per il lavoro di somministrazione.
1. Gli interventi di **CIGD** possono essere richiesti per una durata massima di mesi 5 nell'intero anno 2015, pari a 152 giorni di calendario.
Il calcolo della durata massima complessiva degli interventi di **CIGD** ammissibili fa riferimento unicamente ai periodi richiesti ed autorizzati, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione.
 2. A partire dal 1° gennaio 2015 le imprese, ad esito della sottoscrizione di nuovi e appositi accordi sindacali, possono inoltrare domande di CIGD con decorrenza a partire dal 1 gennaio 2015 con le modalità previste al punto 8.
Ogni domanda deve essere corredata dal rispettivo accordo sindacale (il trattamento previsto nell'accordo sindacale non potrà superare la durata prevista nella domanda).
Per ciascuna sede operativa/matricola, nel corso del 2015, possono essere presentate domande per periodi non inferiori a 30 giorni di calendario e non superiori a 90 giorni di calendario.
 3. Gli accordi di **CIGD** sottoscritti in sede sindacale devono recepire come parte integrante il presente Accordo.
La decorrenza della sospensione in CIGD, definita dall'accordo sindacale, non deve essere antecedente alla data di stipula dell'accordo stesso.
Resta fermo che, in caso di mancato accordo, purché sia stata avviata e conclusa la procedura di consultazione sindacale sia in sede aziendale che attraverso l'esame congiunto in sede pubblica in cui si approfondiscono le motivazioni del mancato accordo,

- l'azienda può procedere alle sospensioni dei lavoratori a partire dalla data dell'esame congiunto stesso.
4. Gli accordi sindacali possono essere redatti secondo il modello standard di cui all'allegato 1 del presente Accordo oppure in forma libera, ma comunque contenente, in modo dettagliato ed esauriente, tutte le informazioni e gli impegni indicati nel modello standard.
 5. Nell'accordo sindacale le imprese devono dichiarare di aver fruito degli strumenti ordinari di flessibilità, compreso lo smaltimento delle ferie residue, nelle modalità indicate nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014. Devono inoltre dichiarare di non aver adottato decisioni finalizzate alla cessazione parziale o totale dell'attività.
 6. Negli accordi sindacali e nelle domande deve essere prevista esclusivamente la modalità del pagamento diretto dell'indennità da parte dell'INPS, come indicato dalla citata nota n. 5425.
 7. Le imprese soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà di cui all'art 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012, se attivi, possono presentare domanda di **CIGD** a condizione che siano esplicitate le concrete prospettive di ripresa e secondo i limiti stabiliti nella citata Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24.11.2014.
 8. Al fine di attivare la procedura di concessione di CIGD, le imprese presentano:
 - a. la domanda all'INPS, corredata dal relativo accordo sindacale, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, entro il termine perentorio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni;
 - b. la domanda a Regione Lombardia, utilizzando il sistema informativo "Finanziamenti on line" dalla data di apertura del sistema, corredata dal medesimo accordo sindacale e dal numero di protocollo della domanda inviata ad INPS;
 9. Fino a diverse successive disposizioni da parte del Ministero e/o dell'INPS, l'accordo sindacale a corredo della domanda inviata ad INPS tiene luogo all'adempimento di cui all'art. 2 comma 6 del Decreto Interministeriale n. 83473/14.
 10. I dati contenuti nella domanda presentata alla Regione devono essere perfettamente coincidenti con i dati contenuti nell'istanza presentata ad INPS, con particolare riguardo a: matricola INPS, sede operativa (Comune, indirizzo, numero civico e CAP), periodo richiesto, numero lavoratori e dati anagrafici dei medesimi, ore di sospensione e/o riduzione, modalità di pagamento e numero di protocollo domanda INPS.
 11. Al fine di permettere le procedure autorizzative, si ribadisce l'obbligo della:
 - corretta compilazione della domanda relativamente ai dati anagrafici aziendali (denominazione e ragione sociale, matricola INPS, sede operativa ivi compresi indirizzo, numero civico, comune, CAP) e al numero dei lavoratori interessati. L'indeterminatezza o l'inesattezza di tali dati comporta l'inammissibilità della domanda.
 - rendicontazione analitica mensile da parte dei datori di lavoro del reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga richiesti e dichiarazione riepilogativa delle giornate e delle ore effettivamente utilizzate nel periodo. Le autorizzazioni degli interventi in deroga sono condizionate al corretto adempimento dei suddetti obblighi.
 - integrazione della domanda entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte dell'ente istruttore relativa ad ulteriori elementi necessari per la decretazione, fra cui quelli relativi all'accordo sindacale e alla rendicontazione.
 12. Non sono ammesse rettifiche alle domande già decretate.
 13. A seguito della verifica preventiva di compatibilità finanziaria da parte di INPS di cui all'art.2 comma 6 del citato D.I. 83473/2014, la Regione provvederà alle autorizzazioni di

cassa integrazione e di mobilità in deroga per il 2015 e alla relativa trasmissione ad INPS, successivamente alla definizione e messa a disposizione delle modalità operative di trasmissione che saranno stabilite da INPS stessa.

14. La Regione Lombardia definirà con propri atti successivi gli adempimenti procedurali necessari e le relative modalità operative.
15. La concessione dell'indennità di **mobilità in deroga** è rivolta ai lavoratori subordinati (con esclusione dei lavoratori domestici) provenienti da imprese di cui all'art. 2082 del codice civile, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile con unità produttive/operative ubicate in Lombardia, licenziati (per cessazione attività, giustificato motivo oggettivo, licenziamento collettivo), cessati (per fine contratto a termine o per recesso dal contratto alla fine del periodo di apprendistato) o dimessi per giusta causa a partire dal 31.12.2014.
16. Per ottenere il trattamento di mobilità in deroga, i lavoratori devono essere in possesso, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti individuali di cui all'art. 16 comma 1 della L.223/91), ossia un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.
17. L'indennità di mobilità in deroga può essere autorizzata per un periodo massimo di sei mesi, esclusivamente per i lavoratori che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro. E' esclusa la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, alle indennità ASpl e Mini-ASpl, alle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.
18. Sono esclusi dal trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che hanno fruito del trattamento di mobilità ordinaria di cui alla L.223/91, delle indennità ASpl e Mini-ASpl, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.
19. I lavoratori interessati dopo aver dichiarato il proprio stato di disoccupazione presso un servizio competente presentano, esclusivamente in via telematica, le domande per ottenere la concessione della mobilità in deroga alla competente sede INPS, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla data del licenziamento o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
20. L'INPS accerta il possesso da parte dei soggetti richiedenti dei requisiti individuali previsti dalla normativa vigente e dal presente Accordo e trasmette alla Regione gli elenchi degli aventi diritto al trattamento di mobilità in deroga e di coloro che non ne hanno diritto.
21. La Regione emette rispettivamente i provvedimenti di autorizzazione o di diniego e li trasmette all'INPS secondo le modalità concordate con l'Istituto.
22. Il riparto tra le risorse attribuite agli interventi di ammortizzatori in deroga di cui al presente Accordo è il seguente:
 - 95% all'intervento della CIG in deroga
 - 5% all'intervento della mobilità in derogaTale riparto può essere variato dalla Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga in relazione alle eventuali necessità che si verifichino nel corso del periodo di validità del citato Accordo.
23. I beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al presente Accordo sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente in relazione alla partecipazione a percorsi di Politiche Attive del Lavoro. Tutti i lavoratori in CIGD hanno l'opportunità di attivare percorsi di Politica Attiva del Lavoro attraverso lo strumento della Dote Unica Lavoro. I lavoratori in CIGD coinvolti in piani di gestione degli esuberanti e coloro che sono

sospesi a zero ore senza rotazione da aziende che hanno già fruito di periodi di CIGD o di CIGS a partire dal 01.01.2014, hanno l'obbligo di attivazione di percorsi di politiche attive del lavoro.

L'attivazione non è obbligatoria qualora il destinatario abbia già fruito di un percorso di politiche attive del lavoro attraverso la Dote Unica Lavoro in relazione ai precedenti periodi di CIGD nel corso del 2014; per tali destinatari permane comunque la possibilità di attivare una Dote Unica Lavoro. In questo caso gli eventuali percorsi di ricollocazione precedentemente attivati potranno trovare continuità nella nuova Dote.

Per quanto non disciplinato dal presente Accordo Quadro si applicano i contenuti del D.l. n.83473/14 e delle relative disposizioni attuative.

Il presente Accordo Quadro comprende, come parte integrante, i seguenti allegati:

Allegato 1: Accordo sindacale standard;

Allegato 2: Informativa riguardante le politiche attive del lavoro;

Allegato 3: Decreto Interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014;

Allegato 4: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 19 del 11 settembre 2014;

Allegato 5: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5425 del 24 novembre 2014

Milano, lì 16 dicembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Lombardia




Per ANMIC

Per ANMIL

Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane



Per CNA Lombardia



Per Compagnia delle Opere

Per Confagricoltura Lombardia

Per Confapindustria Lombardia

Per Confartigianato Lombardia

Eugenio Sobrero

Per Confcommercio Lombardia –
Imprese per l'Italia

Per Confcooperative Lombardia

Samuele Basso

Per Confesercenti

Per Confindustria Lombardia

Giuseppe Monaco

Per Federazione Regionale Coltivatori diretti

Per Legacoop Lombardia

Per CGIL

Giuseppe Basso

Per CISL

Roberto

Per UIL

Luca

Per UGL

Luca

Per CISAL

Per CONFISAL

Consigliera Regionale di Parità

Nota a verbale all'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2015

La Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, nella seduta del 16 dicembre 2014, che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro in coerenza con i nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga per il 2015 previsti dal Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014, si impegna a verificare in ogni sede opportuna alcuni elementi di semplificazione ed in particolare la possibilità di:

1. Ottimizzare le modalità di fruizione della CIGD da parte delle aziende, tenendo conto dell'effettivo utilizzo nell'ambito della durata massima di 5 mesi. A tal fine, potrebbe essere presa a riferimento la modalità di utilizzo della Cassa integrazione ordinaria.
2. Prevedere, qualora non si sottoscriva l'accordo in sede istituzionale, che l'adempimento previsto dall'art.2 comma 6 del citato Decreto Interministeriale possa essere assolto attraverso l'invio ad INPS, da parte delle imprese, dell'accordo sindacale a corredo della domanda di concessione di CIGD.

Milano, lì 16 dicembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto

